Deliberazione n. 53/2025/PASP

Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott.ssa Cristina Ragucci	Presidente f.f.
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario (relatore)
Dott. Davide Nalin	Referendario

nella Camera di consiglio del 24 marzo 2025

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, del Comune di Carbonia (SU).

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Tuel);

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp), in particolare l'art. 5;

Vista la richiesta di parere *ex* art. 5, comma 3 Tusp del Comune di Carbonia, prot. n. 7923/2025 del 7 febbraio 2025 (prot. C.d.c. n. 649 del 7 febbraio 2025) e relativi allegati, trasmessa con pec del 7 febbraio 2025, riguardante l'acquisizione di una partecipazione nella società "Gruppo di Azione Locale denominato GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l";

Visto il decreto presidenziale n. 6/2025 con cui l'attività istruttoria è stata assegnata al Referendario Raffaele Giannotti;

Vista la nota di deferimento del magistrato istruttore prot. n. 1322 del 14 marzo 2025;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 4/2025, con la quale è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario dott. Raffaele Giannotti;

FATTO

Il Comune di Carbonia ha inoltrato a questa Sezione la richiesta di parere *ex* art. 5, comma 3 TUSP, riguardante l'acquisizione di una partecipazione nel Gruppo di Azione Locale (GAL) denominato *"GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l."*.

A supporto della citata richiesta, sono stati allegati i seguenti documenti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10/01/2025, con cui è stata approvata la proposta dell'Assessore alle attività produttive, turismo, sviluppo economico, di adesione al GAL;
- la relazione contenente le motivazioni analitiche richieste dall'art.5 d.lgs. n. 175/2016 per la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione;
- il parere favorevole del collegio dei revisori espresso sulla proposta di deliberazione di adesione al GAL in parola;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2025, con cui è stata approvata definitivamente l'adesione al *"GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari S.c.a.r.l."* ed è stato dato mandato al Sindaco p.t. di intraprendere tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione della deliberazione consiliare.

La procedura seguita dal Comune è stata la seguente: con la prima deliberazione consiliare (n. 1/2025) è stato approvato lo schema di deliberazione di adesione al GAL, a cui era allegata la relazione contenente la motivazione analitica richiesta dall'art. 5 TUSP; successivamente, il citato atto deliberativo è stato sottoposto ad una consultazione pubblica attraverso la pubblicazione (protocollo n. 3155 del 16.01.2025) nella pagina principale del sito *web* istituzionale dell'Ente e all'Albo pretorio *on line*, per 10 giorni a partire dal 16.01.2025, decorsi i quali non è pervenuta alcuna osservazione e/o rilievo in merito; con la deliberazione consiliare n. 6 del 30/01/2025 è stata approvata tutta la sequenza procedimentale ed è stata manifestata la volontà definitiva di adesione al GAL in parola.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato ad esprimere un "*parere*" ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla l. n. 118/2022, sull'atto deliberativo del Comune di Carbonia di acquisizione di una partecipazione societaria nel Gruppo di Azione Locale (GAL), denominato "*GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l.*".

Nello specifico, si tratta dell'esercizio di "*una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi (sessanta giorni dal ricevimento dell'atto), i parametri (la stretta necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione; la compatibilità dell'operazione con i requisiti della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, declinata nei canoni dell'efficienza, efficacia ed economicità; la compatibilità con le norme dei trattati europei e con la disciplina in materia di aiuti di Stato) e gli esiti (consistenti nell'obbligo per l'amministrazione di adeguarsi al contenuto del parere, ovvero di motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi da esso, dando pubblicità a tali motivazioni)*" (cfr. Corte dei Conti, Sez. riun. contr., 3 novembre 2022, deliberazione n. 16/QMIG/2022).

La *ratio* di questa funzione di controllo risiede nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa di costituire un nuovo soggetto societario o di acquisire la partecipazione in una società già esistente "*in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*" (cfr. cit. deliberazione n. 16/QMIG/2022).

A seguito della novella legislativa del 2022, l'atto amministrativo non è più inviato alla Corte dei conti per soli "*fini conoscitivi*", come disponeva l'art. 5 *ante* novella, quanto piuttosto esso è oggetto di una verifica di "*conformità dell'atto*" ai parametri previsti dal legislatore. Gli esiti di questa verifica sono condensati in una pronuncia, avente la veste formale di un parere, che può essere "*in tutto o in parte negativo*", nel caso in cui la motivazione dell'atto amministrativo oggetto di verifica sia carente in relazione ai citati parametri di riferimento. Tuttavia, un eventuale parere negativo non produce effetti interdittivi della conseguente operazione societaria di diritto privato, poiché l'amministrazione pubblica interessata ha comunque la facoltà di procedere, sebbene sia tenuta a "*motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni*" (art. 5, co. 4, Tusp).

2. Per rendere il prescritto parere, il Collegio deve preliminarmente accertare la sussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti soggettivi e oggettivi atti a legittimare la pronuncia di questa Sezione.

Sotto il profilo soggettivo, la deliberazione, recante la prospettata operazione societaria, risulta conforme all'art, 7, comma 1, lett. c) e all'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, poiché adottata con deliberazione del consiglio comunale; nonché all'art. 7, comma 4, TUSP essendo stata pubblicata sul sito dell'ente e sottoposta a consultazione pubblica. Si dà atto, altresì, della competenza a pronunciarsi di questa Sezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del TUSP, secondo cui "*per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo*".

Sul piano oggettivo, l'atto deliberativo in esame è riconducibile tra quelli da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P. Al riguardo, si rappresenta che la questione dell'assoggettabilità agli oneri motivazionali ex art. 5 TUSP della costituzione o, come nel caso di specie, della partecipazione ai GAL è stata recentemente risolta dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti con la deliberazione n. 43/SSRRCO/2024/QMIG, che ha ritenuto che "*gli atti deliberativi di adesione di una pubblica amministrazione a un Gruppo di azione locale (GAL) costituito in forma societaria, in attuazione dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013, dell'art. 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e dell'art. 61 del regolamento (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.5.2014, non ricadano nel regime derogatorio previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo, TUSP, rimanendo assoggettati all'onere di motivazione analitica, per i profili non direttamente coperti dallo stesso art. 4, c. 6, TUSP, e al controllo della Corte dei conti nelle forme dell'art. 5, cc. 3 e 4, TUSP*". Conseguentemente, alla luce di tale principio di nomofilachia, è da ritenersi superato l'orientamento di alcune sezioni regionali di controllo, che ritenevano che la partecipazione ai GAL avesse il carattere di essenzialità e, come tale, sarebbe ascrivibile alle ipotesi di eccezione previste dal primo periodo del primo comma dell'art. 5 TUSP, laddove esclude il controllo nei "*casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative*". Pertanto, non è riconducibile alla citata eccezione derogatoria la fattispecie prevista dall'art. 4, c. 6, TUSP, che fa "*salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*". Quest'ultima fattispecie, semplicemente, attribuisce ad una pubblica amministrazione la facoltà di costituire un GAL o acquisirne partecipazioni, non ne impone la costituzione o adesione per legge.

Le considerazioni che precedono, come si dirà più avanti, assumono rilievo con riferimento all'intensità dell'onere motivazionale, prescritto all'ente pubblico in merito alle finalità della partecipazione pubblica, ed alla conseguente valutazione di merito attestata alla Sezione di controllo della Corte.

3. Riscontrata la sussistenza dei presupposti per rendere il parere, si può passare all'esame nel merito della deliberazione del comune di Carbonia di adesione al *"GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l."*.

Innanzitutto, si rileva il rispetto dei vincoli tipologici di cui all'art. 3, comma 1, T.U.S.P., secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*. Nel caso di specie, infatti, si tratta di un'adesione di un ente pubblico ad un GAL avente la veste giuridica di una società consortile a responsabilità limitata.

Tanto premesso, l'esame consiste nella verifica della conformità dell'atto deliberativo ai seguenti parametri normativi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, letti alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite nelle deliberazioni n. 16 e 19 del 2022:

i) la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali declinate dall'art. 4 TUSP;

ii) le ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

iii) la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

iv) la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Tutti questi aspetti devono essere esplicitati analiticamente nella motivazione del provvedimento amministrativo, sottoposto al vaglio della magistratura contabile.

3.1. Il Comune di Carbonia ha assolto all'obbligo di motivazione analitica, condensandola in una relazione allegata alla deliberazione consiliare, in cui sono stati analizzati gli aspetti richiesti dall'art. 5 TUSP.

3.2. Per quanto attiene al profilo finalistico, con riferimento al vincolo generale di scopo *ex* art. 4, c. 1, TUSP, il Consiglio comunale del Comune di Carbonia, nelle proprie deliberazioni, ha "*Dato atto che l'interesse all'ingresso del Comune del Carbonia nel Gal discende in particolare, dall'art 32 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo come indicato al punto precedente, qualificabile in termini di "essenzialità e necessità" per l'accesso a fondi comunitari, non essendo consentito al Comune di agire in forma singola*".

Al riguardo, ritiene il Collegio che la compatibilità dell'adesione al GAL con i fini istituzionali dell'ente è intrinseca nell'essenza stessa dei GAL, quale si ricava dalla cornice normativa eurounitaria che li disciplina.

Nel dettaglio, i gruppi di azione locale (GAL) sono "strutture" rappresentative del territorio dal punto di vista istituzionale, economico e sociale, incaricate di gestire sovvenzioni pubbliche da concedere ai destinatari finali del finanziamento (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. IV - Catania, sentenza 12 aprile 2022, n. 1048; T.A.R. Sardegna, sez. I, sentenza 7 febbraio 2005, n. 145). I GAL rientrano tra le forme di partenariato pubblico-privato e sono destinati a svolgere importanti funzioni nel sistema relativo alla gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), spettando ad essi, ai sensi dell'art. 34 del regolamento UE n. 1303/2013 del 17.12.2013, la gestione dello strumento denominato "Sviluppo locale di tipo partecipativo" (SLTP).

In base all'art. 32 del medesimo regolamento UE, lo sviluppo locale di tipo partecipativo è concepito come uno strumento specifico per il perseguimento di finalità di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale, da attuarsi con il contributo prioritario di forze del territorio, unitamente ad altre misure di sostegno. Tale sviluppo di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), denominato sviluppo locale LEADER (*Liaison Entre Actions pour le Développement de l'Economie Rurale),* e può essere sostenuto dagli altri fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE (*cfr. il considerando 2 del Regolamento 1303/2013*).

Sono proprio i gruppi di azione locale, pertanto, ad elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (art. 34, par. 1, del citato regolamento). Con riferimento alla loro struttura, i GAL sono "*composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto*" (così, art. 32, par. 2, lett. a, del Reg. 1303/2013).

Nel caso di specie, l'art. 4 dello Statuto del "*GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l.*" conferma la compatibilità dell'oggetto sociale con i fini istituzionali dell'ente, poiché la società consortile "*quale configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale costituito per l'attuazione, in generale, di strategie di sviluppo locale, ed in particolare di strategie di sviluppo rurale realizzate con la metodologia LEADER, ha come scopo prioritario la valorizzazione delle aree di competenza, attraverso la promozione, valorizzazione ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociali ed occupazionali*". Inoltre, il Consiglio comunale del comune di Carbonia dà atto: della possibilità di aderire al GAL, in quanto rientrante tra i comuni classificati come aree rurali C o D nel "*complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 della Regione Sardegna*" e inserito nell'Unione dei Comuni del Sulcis ricompresa nell'area LEADER; inoltre, "*che il GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari si accinge a partecipare alla selezione dei GAL che verranno ammessi a beneficiare dei finanziamenti comunitari concernenti l'attuazione delle strategie di sviluppo locale del CSR 2023/2027*".

In conclusione, è da ritenersi assolto l'analitico onere motivazionale sull'interesse pubblico all'adesione al GAL da parte del Comune di Carbonia.

3.3. Anche l'altro profilo del rispetto del vincolo di attività di cui all'art. 4 comma 2, TUSP, è rispettato, in quanto, come già detto, il comma 6 dell'art. 4 individua "*altre finalità*" delle partecipazioni pubbliche, oltre a quelle espressamente indicate al comma 2 del medesimo articolo 4, ritenute meritevoli e compatibili con la disciplina del TUSP, già in sede legislativa (deliberazione n. 43/SSRRCO/2024/QMIG).

3.4. Con riguardo alla scelta in termini di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, il Comune di Carbonia ha assolto all'onere motivazionale.

In particolare, per l'adesione al "*GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l.*" il Comune verserà una quota societaria di € 6.000,00, finanziata con fondi propri, e non è prevista una quota annuale. Inoltre, il Consiglio comunale ha dato atto dell'acquisizione sulla proposta di deliberazione dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal Responsabile dell'Area finanziaria. È stato, altresì, trasmesso a questa Sezione il "*parere favorevole*" del Collegio dei revisori all'adesione al GAL e alla sottoscrizione della relativa quota societaria.

Nella relazione tecnica di accompagnamento, contenente le motivazioni previste dall'art.5 TUSP, il Comune ha esplicato i vantaggi derivanti dalla veste giuridica di società consortile a responsabilità limitata assunta dal GAL, sottolineandone, in particolare, lo spirito mutualistico e la responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali ai sensi del codice civile.

Più in particolare, da punto di vista della sostenibilità finanziaria, l'ente comunale ha effettuato un'analisi in relazione alle implicazioni dell'adesione al GAL ed a possibili scenari futuri in termini prospettici. In particolare, l'ente ha messo a confronto i macroaggregati di consuntivo della società consortile, relativi alle principali voci con riferimento agli anni 2018-2022, evidenziando che: "*la società non è mai stata oggetto di rifinanziamento per la copertura di perdite e che presumibilmente tale andamento si riprodurrà anche negli anni a venire*" e concludendo che: *"vista la sostanziale omogeneità nel tempo delle risultanze dei conti consuntivi, si possa intendere che, anche per il futuro, possa presentarsi la medesima situazione prospettica economica, patrimoniale, finanziaria della s.c.a.r.l. GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari*". Con riguardo a eventuali oneri futuri: "*Dall'analisi dello statuto e del Regolamento interno al GAL, allo stato, non si sono rinvenute disposizioni che prevedono quote annuali predefinite da versare in maniera continuativa. Non sono previsti, inoltre, investimenti di altra natura*". Inoltre, con riferimento all'analisi delle disposizioni dello statuto del GAL, in particolare degli artt. 6 (CAPITALE SOCIALE), 8 (AUMENTI DI

CAPITALE), 9 (ANTICIPAZIONI DEI SOCI), 16 (COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI), 29 (RIPARTIZIONE DEGLI UTILI), il Comune rileva: "*che si tratta, in larga sostanza, di disposizioni comuni a tutti gli organismi che rivestano la forma societaria in questione, e si dà atto del fatto che nel tempo gli articoli indicati non hanno mai trovato applicazione concreta*". Dal punto di vista della sostenibilità finanziaria soggettiva, il Comune rappresenta che la quota di adesione costituisce appena lo 0,01% rispetto alle spese correnti previste nell'esercizio finanziario 2024.

L'apparato motivazionale riporta, altresì, l'organigramma e le informazioni sulla composizione societaria del GAL, con indicazione dei soci e delle relative quote versate e percentuali di conferimento; nonché l'attività svolta dal GAL e quella prevista per il futuro. A tale ultimo riguardo, nella delibera consiliare si specifica: " *Preso atto, altresì, che il GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari si accinge a partecipare alla selezione dei GAL che verranno ammessi a beneficiare dei finanziamenti comunitari concernenti l'attuazione delle strategie di sviluppo locale del CSR 2023/2027 e pertanto risulta necessario aderire come Comune per usufruire degli interventi inseriti*".

3.5. L'elemento dell'alternativa tra una gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato risulta assorbito dalla circostanza che la realizzazione degli obiettivi del piano di sviluppo locale, finanziati con fondi europei FEASR - LEADER - è possibile solo attraverso la partecipazione al GAL, non essendo consentito al Comune di agire in forma singola. La motivazione, quindi, poggia intrinsecamente sulla sussistenza dell'interesse pubblico all'adesione al GAL da parte del Comune di Carbonia (paragrafo 3.2).

3.6. Il Comune ha motivato anche in ordine alla compatibilità del modello organizzativo prescelto con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Al riguardo, la valutazione di questo parametro ha una portata più o meno rilevante a seconda che l'atto in esame sia quello di costituzione di una nuova società o di acquisizione di una partecipazione in una società già operativa, dovendosi, in quest'ultimo caso, la valutazione basare sull'attività già svolta dal GAL.

Nel caso in esame di acquisizione di una partecipazione, l'Ente ha dato conto dei risultati raggiunti dalla società consortile, in relazione ai bandi a cui il GAL ha già partecipato (efficienza). Inoltre, dal punto di vista dell'efficacia e dell'economicità, il Comune ha evidenziato che l'adesione al "*Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari*", consentirebbe all'Ente di ottenere, tra gli altri, i seguenti vantaggi*: "Essere rappresentato nel partenariato territoriale; possibilità per le aziende appartenenti al territorio del Comune di Carbonia di partecipare ed essere beneficiarie di eventuali bandi che verranno proposti in futuro a valere sui fondi FEASR 23/27; possibilità per il comune di partecipare ad eventuali bandi futuri riservati agli enti pubblici a valere sui fondi FEASR 23/27; possibilità di coinvolgimento, sia per le aziende che per il comune, in progetti a valenza territoriale gestiti direttamente dal GAL".*

3.7. Da ultimo, la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme sui trattati europei è intrinseca, in considerazione del fatto che l'operazione è riconducibile espressamente alla normativa comunitaria, come è stato più ampiamente argomentato al paragrafo 3.2.

3.8. Alla luce di quanto precede, con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dell'art. 148 bis, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e di cui all'art. 20 dello stesso TUSP, il Collegio ritiene l'onere motivazionale in discorso adeguatamente assolto,

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, in ragione delle motivazioni che precedono e ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n.118, esprime parere positivo sulla delibera del Comune di Carbonia di adesione al "*GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l.*",

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Sindaco del Comune di Carbonia,

ORDINA

al Comune di Carbonia di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito *internet* istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2025.

F.to	**F.to**
IL RELATORE	IL PRESIDENTE f.f.
Raffaele Giannotti	Cristina Ragucci

Depositata in Segreteria in data 24 marzo 2025

F.to
IL FUNZIONARIO PREPOSTO
Anna Angioni